RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 54

L'organo di revisione

L'organo di revisione dei conti, in persona di un revisore unico, e' nominato dal presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'ordine tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. L'organo di revisione dura in carica tre anni e puo' essere confermato per non piu' di tre volte consecutive. L'organo di revisione verifica la regolarita' della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione e' composto da un collegio di tre membri nominati dal presidente del tribunale ai sensi del comma 1.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-54-l-organo-di-revisione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it